



# COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## ORDINANZA N° 39/2015

Prot. N. 3005/3006

### IL SINDACO

VISTA la richiesta della Ditta **IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.** presentata in data 07.10.2015 prot.3005 con sede in Orta San Giulio (NO) Strada Provinciale Vacciago-S.R. 229

Al fine di ottenere l'istituzione di limitazioni alla circolazione e/o sosta in:  
**VIA EUROPA (FRAZ. BIENO)**

conseguenti all'esecuzione di lavori stradali per le seguenti motivazioni:  
**ESECUZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO.**

Visti gli artt. 3, 6 e 7 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285.  
Sentito il parere dei competenti uffici Comunali.  
Tenuto conto delle esigenze esecutive dei lavori:

### ORDINA

l'istituzione delle seguenti prescrizioni

**DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE PER CHIUSURA STRADA IN VIA EUROPA, nel tratto interessato ai lavori, dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30 dei giorni lunedì 12.10.2015 e martedì 13.10.2015**

La presente ordinanza, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 285/92, sarà portata a conoscenza del pubblico mediante la posa della prescritta segnaletica verticale da porsi a cura del richiedente 48 ore prima dell'inizio dei lavori.

Sono da intendersi a carico del soggetto richiedente, qualsiasi responsabilità sia per il mantenimento della segnaletica prescritta, sia per eventuali danni a persone e cose conseguenti all'esecuzione dei lavori di cui in premessa. Si intima altresì il rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 285 del 30.04.1992, dal regolamento D.P.R. 495 del 16.12.1992 e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Dalla residenza municipale, 07 Ottobre 2015



IL SINDACO  
Giovanni Lietta

## RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Agente di P.L. del Comune di San Bernardino Verbanò LISSONI DANIELE dichiara di aver notificato in questo giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ copia della presente ordinanza alla Ditta/Sig. \_\_\_\_\_ *consegnandola a mani di \_\_\_\_\_* nella sua qualità di PROPRIETARIO/DIRETTORE DEI LAVORI.

*IL RICEVENTE*

*L' AGENTE DI P.L.*

---

### *DECRETO LEG.VO 30 APRILE 1992 N.285 (Codice della Strada)*

#### ART. 21 - Opere, depositi e cantieri stradali

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'art. 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, non che sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

2. Chiunque esegua lavori o deposita materiale sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicolo e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.

3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, non che agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, non che le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 848,00 a € 3393,00.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.